

F.A.B.I.
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
REGOLAMENTO PER I CONGRESSI NAZIONALI

PARTE I

Elezione dei delegati al Congresso Nazionale

Art. 1

Ogni Sindacato Autonomo Bancari, costituito ai sensi dello Statuto Federale, potrà inviare al Congresso Nazionale:

- un delegato ogni 100 iscritti o frazione sino a 500 iscritti;
- un delegato ogni 250 iscritti o frazione per la parte eccedente i primi 500 iscritti.

Art. 2

I delegati di ogni S.A.B. al Congresso Nazionale, nei limiti indicati all'Art.1, verranno eletti con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le elezioni potranno avvenire, mediante votazione segreta, nei seguenti modi:

- a) direttamente, dalla assemblea degli iscritti;
- b) dall'assemblea dei rappresentanti eletti dagli iscritti in sede di assemblee aziendali o zonali.

Le modalità di elezione di cui sopra non possono essere adottate in modo promiscuo nell'ambito dello stesso S.A.B., essendo tutte le strutture provinciali o locali tenute ad attuare, in modo omogeneo, l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

Art. 3

I Consigli Direttivi dei S.A.B. dovranno annunciare le elezioni:

- almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione della assemblea degli iscritti di cui al punto a) dell'Art.2;
- almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione della assemblea dei rappresentanti degli iscritti, di cui al punto b) dell'Art.2.

Le elezioni dovranno comunque effettuarsi entro e non oltre il 20° giorno antecedente la data di effettuazione del Congresso Nazionale FABI.

Art.4

Elettore ed eleggibile è l'iscritto alla F.A.B.I. in possesso della tessera federale per l'anno in corso ed in regola con i contributi sino al mese antecedente alle elezioni.

I membri del Comitato Direttivo Centrale e del Collegio Sindacale della Federazione non sono eleggibili a delegati al Congresso Nazionale, parteciperanno di diritto a sensi dello Statuto Federale.

Art.5

Presso ogni S.A.B. sarà costituito un Comitato Elettorale composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea degli iscritti (punto a - art.2), o designati dal Consiglio Direttivo Provinciale nel caso in cui le votazioni si effettuino nel corso delle assemblee aziendali o zonali (punto b - art.2).

In tal caso, il Comitato Elettorale curerà le eventuali articolazioni in seggi elettorali.

Art. 6

Le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale sono valide quando si verifica una partecipazione qualificata di votanti.

Nel caso di assemblea degli iscritti (punto a - art.2) non è consentito ad ogni iscritto di ricevere più di una delega.

Nel caso di assemblea dei rappresentanti degli iscritti (punto b - art.2) ogni rappresentante non può ricevere più di una delega da altro rappresentante.

Non è consentita, in alcun caso, la votazione a mezzo corrispondenza.

Art. 7

Possono essere presentate candidature per l'elezione a delegato al Congresso Nazionale, purchè siano sottoscritte da almeno 100 iscritti, (iscritti o rappresentati) oppure da 1/20 degli stessi, e siano firmate dal (o dai) candidati per accettazione.

Le candidature - singole o presentate per gruppi - saranno riportate dal Comitato Elettorale sulla scheda unica in ordine alfabetico.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo del S.A.B. dovrà, tempestivamente, predisporre tutti gli strumenti operativi per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali (elenco degli iscritti, materiale per la compilazione delle schede, ecc.).

Il Consiglio Direttivo del S.A.B. dovrà, altresì, comunicare alla Federazione la data di convocazione della assemblea degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

Art. 9

Potranno essere votati nominativi di candidati non eccedenti i 3/5 dei delegati da eleggere per il Congresso Nazionale.

I nominativi dovranno essere scelti dalla lista dei candidati i cui nominativi sono riportati sulla scheda elettorale.

La scheda è valida anche se reca un numero di preferenze inferiore al quoziente massimo di cui al 1° comma; non è valida se riporta preferenze eccedenti il quoziente suddetto.

Art. 10

Si considerano non attribuiti i voti di preferenza dati a nominativi non compresi sulla scheda.

Art. 11

Chiuse le operazioni elettorali di votazione, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede ed a redigere e sottoscrivere apposito verbale delle operazioni di voto, di scrutinio e dei risultati di cui all'Art.14 del presente regolamento.

Risulteranno nominati delegati al Congresso Nazionale F.A.B.I. i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 12

Eventuali reclami dovranno essere notificati al Comitato Elettorale entro il terzo giorno dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 13

Qualora risultasse un uguale numero di voti attribuito a due o più delegati, si procederà, ove non intervenga un accordo diretto, alla nomina del (o dei) più anziani di iscrizione alla F.A.B.I..

Art. 14

Copia dei verbali del Comitato Elettorale quali previsti all'Art.11, dovrà essere trasmessa, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, alla Federazione entro e non oltre il 10° giorno antecedente la effettuazione del Congresso Nazionale.

Art. 15

Il ritardo nell'invio del verbale predetto oltre i termini di tempo indicati al precedente articolo fa decadere il S.A.B. dal diritto di partecipare al Congresso Nazionale, salvo diversa decisione del Congresso stesso.

Art. 16

Nei casi in cui le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale vengano effettuate secondo le previsioni di cui al punto b) dell'art.2 del presente regolamento (elezioni di 2°), si dovranno osservare le seguenti procedure e norme:

- a) ogni rappresentante degli iscritti, eletto a partecipare all'assemblea dei rappresentanti per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale F.A.B.I., non può rappresentare più di:
- 15 iscritti per i S.A.B. aventi sino a 300 organizzati;
 - 25 iscritti per i S.A.B. aventi da 301 a 1000 organizzati;
 - 50 iscritti per i S.A.B. aventi oltre 1000 organizzati.
- a) ciascun seggio elettorale presso le assemblee aziendali o zonali dovrà redigere verbale delle operazioni di voto e dei risultati, inviandolo al S.A.B. cinque giorni prima della data fissata per la convocazione della assemblea provinciale dei rappresentanti degli iscritti di cui al punto b) dell'art. 2.

PARTE II

Disposizioni generali

Art. 17

I poteri, le modalità e l'organizzazione del Congresso Nazionale della FABI sono previsti dalle norme statutarie e dalle seguenti norme regolamentari ed aggiuntive.

Art. 18

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di parola (art. 15 dello Statuto):

- a) i componenti il Comitato Direttivo Centrale;
b) i componenti il Collegio Sindacale della Federazione.

Partecipano con diritto di parola e di voto (art. 11 dello Statuto) i delegati eletti a norma del presente regolamento (parte I).

Art. 19

Oltre alle persone di cui all'articolo precedente, possono partecipare al Congresso, senza diritto di parola né di voto: i segretari dei S.A.B. ed i membri dei Consigli Direttivi dei S.A.B. e gli iscritti alla F.A.B.I.;

Verifica poteri

Art. 20

I delegati dovranno esibire la delega all'apposita Commissione di Verifica poteri per avere la tessera personale. La Commissione Verifica poteri ammetterà i delegati rappresentanti i S.A.B. in regola con i contributi federali sino ad almeno 30 giorni prima del Congresso. La verifica dovrà essere effettuata in base ai verbali di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.

Art. 21

I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso Nazionale e/o alle votazioni potranno trasferire il loro mandato ad altro delegato dello stesso S.A.B. o di altro S.A.B. Quando il trasferimento della delega avviene prima dell'inizio dei lavori congressuali, esso deve essere notificato per iscritto al delegato interessato con il visto della Segreteria del S.A.B.

Quando invece avviene durante i lavori del Congresso, il trasferimento è fatto dalla Commissione Verifica poteri alla presenza dei delegati interessati.

Ciascun delegato non potrà cumulare più di una delega.

Art. 22

Il numero dei voti a disposizione di ciascun delegato è pari al numero dei rappresentati.

Lavori del Congresso Nazionale

Art. 23

Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dalla Segreteria Nazionale che, immediatamente, farà procedere alla nomina dell'Ufficio di Presidenza.

Questo è composto dal Presidente, da 2 Vice Presidenti, da 2 Segretari e da 2 Questori.

Art. 24

L'Ufficio di Presidenza proporrà, immediatamente, al Congresso la nomina della Commissione Verifica poteri. Proporrà, inoltre, la nomina di quelle Commissioni (Elettorale, Statuto, Mozioni o altre) che si ravvisassero necessarie ed opportune, proponendo la composizione della Commissione Elettorale.

Art. 25

La Commissione Elettorale esprime, nel suo seno, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario e può articolarsi in seggi per le sole operazioni di voto.

Art. 26

I delegati ed i congressisti che intendono prendere la parola debbono richiederlo per iscritto alla Presidenza, avvalendosi degli appositi moduli.

Art. 27

Chiusa la discussione generale, avranno diritto a parlare coloro che prima della chiusura avevano presentato ordini del giorno e non li abbiano ancora illustrati.

Art. 28

Le votazioni avverranno ordinariamente per alzata di mano, a meno che venga richiesto da almeno 1/4 dei delegati l'appello nominale o lo scrutinio segreto; lo scrutinio segreto prevarrà rispetto all'appello nominale.

Avverranno sempre a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni alle cariche.

Le votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto ed il conseguente calcolo della maggioranza hanno luogo sulla base del numero dei rappresentanti dei delegati al Congresso (art. 16 dello Statuto).

Art. 29

Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati i 2/3 degli organizzati e decide normalmente a maggioranza dei voti rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.

Art. 30

Gli emendamenti allo Statuto potranno essere sottoposti alla discussione e votazione del Congresso Nazionale:

- a) se presentati dalla Segreteria Nazionale a nome del C.D.C.;
- b) se proposti dalle assemblee congressuali dei S.A.B., previa trasmissione alla Segreteria Nazionale **15** giorni prima della effettuazione del Congresso.

Art. 31

Il Congresso Nazionale dovrà eleggere, a norma di Statuto con scrutinio segreto e diretto, i membri del Comitato Direttivo Centrale, del Collegio Sindacale e dei Collegi dei Probiviri, su lista unica.

Potranno essere votati nominativi di candidati non eccedenti i 4/5 dei componenti il C.D.C., il Collegio Sindacale, i Collegi dei Probiviri.

La scheda è valida anche se reca un numero di voti inferiore al quoziente suddetto; è nulla se i voti espressi superano tale limite.

I candidati sono elencati sulla scheda in ordine alfabetico con la sola indicazione dell'Azienda di credito di appartenenza.

Ogni candidatura deve essere presentata entro il termine che verrà fissato dall'Ufficio di Presidenza del Congresso, con la firma del candidato per accettazione e di almeno 20 delegati per la presentazione.

Disposizioni finali

Art. 32

Per tutto quanto non è previsto né contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme aggiuntive deliberate pro-tempore dall'ufficio di Presidenza del Congresso, sentita la Commissione per l'esame degli emendamenti allo Statuto e previa approvazione del Congresso stesso.

Art. 33

I delegati partecipano al Congresso Nazionale a spese del Sindacato rappresentato.